



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 8 ottobre 2015 n.151

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 19, comma 4, lettera b), terzo periodo, dell'Allegato "A" alla Legge 5 dicembre 2011 n.118;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 30 settembre 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME DI CONTABILIZZAZIONE DELLE VENDITE DELL'UFFICIO FILATELICO E NUMISMATICO

Art. 1 *(Finalità)*

1. L'UO Ufficio Filatelico e Numismatico è autorizzata, a far data dalla propria istituzione, ad utilizzare apposita e separata procedura per la contabilizzazione delle vendite di valori filatelici e numismatici e prodotti connessi, per la gestione delle anagrafiche dei clienti, la gestione degli abbonamenti con o senza deposito, gli ordini, le movimentazioni contabili e le opzioni di ogni cliente.
2. Parimenti l'UO è autorizzata a registrare su tale procedura, in via transitoria, gli incassi pervenuti per corrispondenza, commercio elettronico o realizzati dalla vendita diretta a sportelli e fiere, mostre e convegni.
3. L'UO Ufficio Filatelico e Numismatico è autorizzata ad utilizzare la medesima procedura contabile per la gestione della fatturazione e dei conseguenti movimenti di carico e scarico dei valori dati in carico ad ogni dipendente assegnato alla spedizione o alla vendita di valori, per la gestione dell'I.V.A. prepagata sulle vendite a distanza.
4. La procedura è utilizzata anche per la spedizione di tutte le informazioni commerciali o contabili riguardanti i clienti.

Art. 2

(Adozione del piano dei conti e della tavola di raccordo)

1. Il Congresso di Stato adotta il piano dei conti relativo alla gestione delle vendite dell'UO Ufficio Filatelico e Numismatico e lo schema della tavola di raccordo fra il prospetto riassuntivo del saldo della gestione depositi clienti ed il Bilancio economico patrimoniale dello Stato.

Art.3

(Registrazioni incassi e pagamenti della gestione vendite)

1. I depositi dei clienti e gli incassi derivanti dalle vendite sono versati temporaneamente sui conti correnti intestati all'UO Ufficio Filatelico e Numismatico.
2. Una volta esperiti tutti i controlli contabili, gli incassi relativi alle vendite sono versati sul conto di Tesoreria dello Stato e regolarizzati così come previsto dal Decreto 24 aprile 2003 n. 53 "Regolamento di Contabilità" e successive modifiche.
3. L'UO Ufficio Filatelico e Numismatico è autorizzata ad utilizzare appositi conti correnti per l'emissione di assegni o bonifici in favore della clientela per la restituzione di somme da essa non dovute o per la estinzione dei depositi.

Art.4

(Registrazioni di oneri vari e rimborsi derivanti da smarrimenti e furti di valori)

1. Gli oneri connessi alla contabilizzazione delle vendite, quali spese bancarie, spese di spedizione non addebitabili ai clienti, abbuoni passivi clienti e gli oneri derivanti da eventuali smarrimenti e furti di valori reclamati dai clienti dovuti a cause non addebitabili ai medesimi, sono imputati sulla contabilità finanziaria del Bilancio dello Stato, nel rispetto delle norme e procedure di contabilità generale.

Art.5

(Sopravvenienze attive)

1. Alla fine di ogni esercizio finanziario l'UO Ufficio Filatelico e Numismatico registra come sopravvenienze attive i prodotti non ritirati e non reclamati.

Art.6

(Verifica delle rimanenze finali)

1. Alla fine di ogni esercizio finanziario l'UO Ufficio Filatelico e Numismatico controlla la consistenza di diritto e di fatto delle rimanenze dei valori in carico ai dipendenti e la comunica entro il 30 aprile dell'anno successivo alla Contabilità di Stato per le conseguenti registrazioni nella contabilità economico-patrimoniale.

Art.7

(Il prospetto riassuntivo del saldo della gestione depositi clienti e relativi residui attivi e passivi)

1. L'UO Ufficio Filatelico e Numismatico predispone un prospetto riassuntivo del saldo della gestione depositi clienti al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, le cui risultanze confluiscono nei conti d'ordine del Bilancio Economico – Patrimoniale dello Stato.
2. I residui attivi e passivi relativi alla gestione delle vendite dell'UO Ufficio Filatelico e Numismatico devono essere trasmessi alla Contabilità di Stato entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

3. Il prospetto riassuntivo del saldo della gestione depositi clienti, adottato dal Congresso di Stato, è trasmesso alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ai sensi dell'articolo 109 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 ed allegato al Rendiconto Generale dello Stato in occasione della presentazione per l'approvazione al Consiglio Grande e Generale.

4. Il prospetto riassuntivo del saldo della gestione depositi clienti di ogni esercizio finanziario, adottato dal Congresso di Stato, è inviato alla Contabilità di Stato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 ottobre 2015/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini